

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO  
SEZIONE DISTACCATA DI SANSEPOLCRO

nella persona del Dr. Antonio Picardi, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 353 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2005, posta in deliberazione all'udienza del 18.10.2010 e vertente tra

Z. s.r.l., in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico \*\* in virtù di procura in calce al decreto ingiuntivo notificato.

*Opponente*

e

D. s.r.l., in persona del legale rappresentante \*\* che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

*Opposta*

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI:

all'udienza del 18.10.2010, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 23.12.2005 e depositato in cancelleria il 29.12.2005, la Z. s.r.l. opponeva il decreto ingiuntivo n. 283/05 emesso l'1.11.2005 ed alla medesima notificato il 14.11.2005, con il quale era stato alla stessa ingiunto, da parte della D. s.r.l., il pagamento della somma di € 97.780,15 (oltre interessi legali dalla data di deposito del ricorso al saldo e spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 1.825,00) a seguito di forniture di merci e servizi a favore della Z. s.r.l., come da fatture e d.d.t. allegati al fascicolo della fase monitoria, per le quali erano state rilasciate dall'opponente ri.ba tornate insolute; preliminarmente, la Z. s.r.l. eccepiva l'inammissibilità del decreto per essere stato emesso in mancanza dei presupposti ex art. 633, 634 c.p.c. ed, altresì, il difetto di domiciliamento presso il comune ove ha sede il giudice adito; nel merito, esponeva che: la Z. s.r.l. è una società che, in forza di accordo con il titolare del brevetto depositato negli Stati Uniti, ha l'esclusiva per la realizzazione di un macchinario di verniciatura, denominato Z. Z., utilizzato prevalentemente presso le carrozzerie; che il B., nella sua qualità di legale rappresentante della D. s.r.l., veniva contattato dalla G., legale rappresentante della Z. s.r.l., per la realizzazione di un prototipo dello Z. Z., da presentarsi alla fiera di Bologna del maggio 2005 e per la predisposizione degli studi di fattibilità; che, tuttavia, pur riuscendo la società opponente a presentare alla suddetta fiera il menzionato prototipo, questo non sarebbe stato consegnato dalla D. s.r.l., benché già completamente pagato; che, inoltre, la D. s.r.l. non avrebbe consegnato la relazione di fattibilità, parzialmente pagata dalla Z. s.r.l.; che, inoltre, la D. s.r.l. non avrebbe curato la messa a punto degli impianti delle carrozzerie B. e G., così cagionando asseriti danni economici ed all'immagine alla Z. s.r.l.; che, ancora, la D. s.r.l. tratterrebbe in giacenza presso i propri magazzini materiali di proprietà della Z. s.r.l., in parte forniti e pagati da quest'ultima; che, infine, la D. s.r.l. avrebbe fatturato ore giammai lavorate per l'opponente nonché materiali a costi estremamente superiori a

quelli di mercato ed a quanto previamente concordato; concludeva, pertanto, chiedendo: *“in via principale di dichiarare il decreto ingiuntivo n. 283/05, emesso dal Tribunale di Arezzo, Sez. Dist. Di Sansepolcro il 4.11.2005, inammissibile e/o illegittimo e, per l'effetto, annullarlo e/o revocarlo; nel merito rigettare la domanda azionata da D. s.r.l. in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa; accertato e dichiarato l'inadempimento di D. s.r.l., condannarla al pagamento a favore di Z. s.r.l. di € 43.509, 63 più IVA o a quell'altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre al danno all'immagine ed al mancato guadagno da quantificarsi in corso di causa; in ogni caso condannare la convenuta al pagamento di diritti, onorari e spese, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario, oltre IVA e CPA come per legge”*, insistendo, altresì, nelle richieste istruttorie disattese (cfr. udienza di precisazione delle conclusioni del 30.3.2009).

Si costituiva in giudizio la D. s.r.l. contestando integralmente l'opposizione della quale instava per il rigetto.

La causa, istruita con prove orali e documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.

### **1. Sulla procedibilità dell'opposizione.**

Occorre in primo luogo affrontare la questione in quanto sollevabile d'ufficio – relativa alla procedibilità della spiegata opposizione, pur in mancanza di un'eccezione in tal senso formulata dall'opposta, alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 9 settembre 2010, n. 19246 la quale, mutando il consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha affermato che *“in materia di opposizione a decreto ingiuntivo non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione è stata proposta, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire sono ridotti della metà”*.

Pertanto, alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, dovrebbe statuirsi per l'improcedibilità della presente opposizione: l'opponente si è costituito oltre il quinto giorno (ma entro i dieci) dalla notifica dell'atto di citazione, avendo concesso all'opposto il termine ordinario per comparire senza alcuna riduzione o dimezzamento.

Ritiene, tuttavia, questo giudice, sulla scia della giurisprudenza di merito già formatasi sul punto (cfr. Tribunale Varese, sezione I civile, sentenza 8 ottobre 2010 n. 1274; Tribunale di Pavia, ordinanza del 14.10.2010; Tribunale di Milano, ordinanza del 7 ottobre 2010; Tribunale di Torino, ordinanza dell' 11.10.2010) che il principio coniato dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite non sia applicabile ai giudizi incardinati precedentemente alla pubblicazione della prefata decisione.

Difatti, il testo originario dell'art. 184-bis introdotto con l'art. 19 della legge n. 353/1990 ammetteva la rimessione in termini in favore della parte che avesse dimostrato *“di essere incorsa nella decadenze previste negli artt. 183 e 184 per causa ad essa non imputabile”*.

Parte della dottrina riteneva, peraltro, estendibile l'istituto a qualunque decadenza interna al giudizio di primo grado e non solo a quelle collegate al regime di preclusioni relative al *thema disputandi* ed alle deduzioni istruttorie.

La riformulazione dell'art. 184-bis c.p.c. da parte della legge n. 534/1995 e la sua successiva trasposizione nell'art. 153, secondo comma, c.p.c. per effetto della legge n. 69/2009 ha privato detta norma di ogni riferimento agli artt. 183 e 184 conformemente alla nuova articolazione del regime delle preclusioni, rendendo così pacifica l'interpretazione di carattere generale che ne estende l'applicazione a tutti i poteri

processuali sottoposti a decadenza nel corso del giudizio di primo grado inclusi, pertanto, quelli relativi alla fase della costituzione.

Ora, l'istanza di rimessione si giustifica con la necessità che la parte profili i fatti che integrino il presupposto della causa non imputabile, dimostrando che la decadenza è dipesa da un impedimento non evitabile con il grado di diligenza cui essa, il suo rappresentante processuale o il suo difensore sono rispettivamente tenuti.

Senonché, nella specie, la causa non imputabile si riconnette, non ad uno stato di materiale impedimento rientrante nell'onere di allegazione e di dimostrazione ad opera della parte interessata, ma alla scelta difensiva dipendente da indicazioni sul termine di costituzione provenienti dalla consolidata giurisprudenza del tempo della proposta opposizione, solo *ex post* rivelatesi non più attendibili.

Al riguardo, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che, in una situazione siffatta, nella quale l'affidamento creato dalla giurisprudenza costituisce chiara ed evidente spiegazione e giustificazione della condotta processuale della parte, la causa non imputabile è determinata e, al contempo, conosciuta dallo stesso giudice; sicché l'art. 184-bis c.p.c. viene in considerazione, non già come regola di dettaglio pensata per le inattività derivanti dagli impedimenti tipici, di natura materiale ed oggettiva, ma nella sua portata di precipitato normativo espressione di un principio generale di superiore giustizia – coesistente alla garanzia costituzionale dell'effettività della tutela processuale – che vede nel rimedio restitutorio il mezzo rivolto a non far sopportare alla parte, quando ad essa non possa farsi risalire alcuna colpa, le gravi conseguenze di un errore nella proposizione del rimedio giudiziale indotto dalla stessa giurisprudenza di Cassazione.

Ne deriva, quindi, che il mezzo tecnico per ovviare all'errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini previsto dall'art. 184-bis c.p.c., alla cui applicazione non osta la mancanza dell'istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dallo stesso giudice ed è rappresentata dal mutamento del granitico orientamento giurisprudenziale formatosi (cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza n. 15811 del 2.7.2010).

Si potrebbe, però, obiettare che il ricorso al menzionato istituto della rimessione in termini comporterebbe, in ogni caso, la necessità per il giudice di assegnare all'opponente un nuovo termine per regolarizzare la propria costituzione il che avrebbe ripercussioni fortemente negative in quei giudizi, come quello che impegna, incamerati per la decisione, atteso che la tardiva, per quanto scusabile, costituzione dell'opponente determinerebbe l'inutilizzabilità dell'attività processuale già espletata, essendo la stessa viziata *ab origine*.

E però, tale soluzione sembra imporsi esclusivamente nell'ipotesi in cui la "tardiva" (alla luce del nuovo indirizzo giurisprudenziale) costituzione dell'opponente abbia determinato un *vulnus* alle garanzie difensive dell'opposto-creditore, ipotesi, quest'ultima, difficilmente prospettabile.

Difatti, come rilevato da autorevole dottrina, la automaticità del dimezzamento dei termini di comparizione risponde ad una duplice esigenza: che il giudizio a cognizione piena sul provvedimento emesso *inaudita altera parte* inizi e si instauri celermente per non frustare né l'esigenza del debitore ingiunto di poter al più presto richiedere, nel caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la sospensione di tale provvisoria esecutività né l'esigenza del creditore di ottenere, in caso di decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, la concessione del provvedimento di cui all'art. 648 c.p.c.

Pertanto, se in relazione alla prima esigenza può apparire congruo rimettere all'attore in opposizione-debitore ingiunto la scelta se avvalersi o meno di tale abbreviazione, con riferimento alla seconda esigenza non sembra potersi fare uguale discorso.

Invero, solo sostenendo l'automaticità (e, quindi la fissazione *ipso iure* del termine di comparizione in una misura pari alla metà di quello ordinario) è possibile per il convenuto in opposizione – creditore ingiungente ottenere un congruo anticipo dell'udienza ex art. 163-bis, comma 3, c.p.c. calibrato sul termine di comparizione ridotto della metà.

Detto questo, il necessario adeguamento dei termini di costituzione a quelli di comparizione è principio non generale ma che risponde alle esigenze che si riflettono, nel rito ordinario, nel provvedimento giudiziale di abbreviazione dei termini.

È chiaro che se l'attore ottiene un tale provvedimento (e, quindi, ad esempio, un dimezzamento dei termini di comparizione) il corrispondente dimezzamento dei termini di costituzione risponde all'esigenza di consentire al convenuto, da un lato, di prendere cognizione dei documenti depositati dall'attore al momento della costituzione in giudizio in un tempo sufficiente per poter apprestare la sua difesa e, dall'altro, di avere più tempo a disposizione per predisporre la comparsa che dovrà contenere, a pena di decadenza ed *inter alia*, tutte le eccezioni di rito o di merito non rilevabili d'ufficio e la proposizione di eventuali domande riconvenzionali.

Tuttavia, nel caso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tali esigenze di protezione del convenuto non sussistono in quanto egli è solo formalmente tale ma sostanzialmente è un attore che, quindi, potrà replicare alle eccezioni ed alle domande proposte dall'attore in opposizione-debitore ingiunto in sede di udienza di trattazione, comunque, nella sua appendice scritta.

Ne consegue, pertanto, che mirando l'automaticità del dimezzamento dei termini di comparizione a consentire all'opposto creditore di ottenere in tempi sufficientemente ristretti la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., è evidente che l'interesse del creditore rischia di essere ulteriormente frustrato dalla concessione di un termine all'opponente per sanare la sua tardiva costituzione, con inevitabile inizio dell'*iter* processuale *ab initio*.

Appare, allora, maggiormente rispondente ad esigenze di coerenza sistematica e di economia processuale, interpretare il ricorso alla rimessione in termini ex art. 184-bis c.p.c. (*ratione temporis* applicabile alla fattispecie concreta dedotta in giudizio) come una sanatoria postuma della costituzione dell'attore, una volta accertata la scusabilità dell'errore nel quale lo stesso è incorso.

Da quanto esposto deriva, dunque, la procedibilità della spiegata opposizione.

## 2. Sulle altre questioni preliminari.

Vanno disattese le eccezioni preliminari formulate dall'opponente, atteso che la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta di ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita al richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. Cassazione civile, sentenza 23 luglio 1994, n. 6879; Cassazione 24 luglio 2000, n. 9685).

Per quanto concerne, poi, il dedotto difetto di domiciliazione, da parte del ricorrente in via monitoria, nel comune dove ha sede il giudice adito, la dichiarazione di residenza (o l'elezione di domicilio) è prevista dall'art. 638 c.p.c. esclusivamente per i casi in cui è ammessa la costituzione di persona e riguarda, in ogni caso, l'attuazione del procedimento notificativo dell'atto di opposizione, senza alcuna ripercussione sulla fondatezza della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo.

Ne consegue, pertanto, che il decreto ingiuntivo opposto è stato legittimamente emesso.

### 3. Sul parziale fondamento dell'opposizione.

Occorre, ora, procedere all'inquadramento giuridico della fattispecie concreta oggetto del presente giudizio.

In proposito, ai fini della qualificazione come appalto o vendita di un contratto, allorché alla prestazione di fare (caratterizzante l'appalto) si affianca quella di dare (caratterizzante la vendita), come nel caso in cui i materiali siano forniti dallo stesso soggetto, si deve avere riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia (cfr. Cassazione, 20 aprile 2006, n. 9320), da considerarsi, però, non in senso oggettivo, ma con riguardo alla volontà dei contraenti, onde accertare nei singoli casi, a prescindere dal *nomen iuris*, se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del negozio (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo ulteriore per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa (cfr. Cassazione, 26 giugno 2007, n. 1726; 24 luglio 2008, n. 20391).

Pertanto, qualora un soggetto, che normalmente produce un dato tipo di beni, si obblighi a fornire beni che rientrino nella sua normale attività produttiva, apportando agli stessi le modifiche richieste dalla controparte, si ha vendita di cosa futura se le modifiche non snaturano le caratteristiche del prodotto ma consistano in accorgimenti marginali e secondari, diretti a soddisfare specifiche esigenze della controparte, mentre si ha appalto se le modifiche siano tali da dar luogo ad un prodotto diverso, nella sua essenza, rispetto a quello normalmente realizzato dal fornitore (cfr. Cassazione 11 giugno 1983, n. 4020; 27 dicembre 1996, n. 11522).

Ebbene, dalla documentazione versata in atti (cfr. visura CCIAA, doc. 20 del fascicolo di parte opposta) si evince che l'attività sociale dell'opposta si estrinseca, tra l'altro, nella *“ideazione, progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di macchinari di meccanica generale e di precisione, di impianti tecnologici e speciali, di apparecchi meccanici – elettromeccanici ed idraulici...acquisto ed esercizio di brevetti”*.

Nella specie, è indubbio che la prestazione resa dalla società opposta in ordine alla realizzazione del prototipo dello Z. Z., commissionato dalla opponente, sia sussumibile di inquadramento all'interno della cornice normativa dell'appalto, in ragione della complessità e novità caratterizzanti la costruzione della macchina, tale da richiedere la predisposizione, da parte della D. s.r.l., di un notevole impiego di mezzi e persone.

Con riferimento, invece, agli altri macchinari realizzati dalla D. s.r.l. su incarico della Z. s.r.l. (cabine di verniciatura di cui alle fatture n. 364/04, n. 89/05, n. 182/05, n. 251/05, n. 250/05, piano di aspirazione “Roma” di cui alla fattura n. 153/2005) è da ritenere, anche in considerazione del numero di siffatte lavorazioni eseguite per conto della opponente, che esse rientrino nella normale tipologia di beni prodotta dalla D. s.r.l., con conseguente inclusione della relativa prestazione all'interno dello schema della compravendita.

Così ricostruita la cornice normativa di riferimento, occorre passare all'esame delle domande proposte dall'opponente.

Orbene, per quanto riguarda la lamentata mancata consegna del prototipo dello Z. Z., i testi Del Pia Alessandro e Betti Mario, indifferenti alle parti in causa, hanno confermato che la Z., dopo aver fatto rimontare presso la D. la cabina di verniciatura esposta alla Fiera di Bologna, ne ha asportato le parti principali, lasciando preso la D. il basamento, il motore ed il telaio con i ventilatori (cfr. verbale di udienza del 14.4.2008).

Tali dichiarazioni si presentano particolarmente attendibili in quanto provenienti da soggetti non legati da alcun rapporto con le parti in causa, mentre del tutto trascurabile, in quanto fatto secondario, è la discordanza sul luogo in cui le componenti smontate dal prototipo furono destinate (avendo il Del Pia riferito che la Z. *“ha utilizzato parte dei componenti per una cabina di verniciatura a Vibo Valentia”* ed il Betti che detti

componenti “*successivamente sono stati riconsegnati alla Z. e portati presso un cliente di quest’ultima di Arezzo*”).

Inoltre, dalla documentazione versata in atti non si rivengono richieste della società opponente indirizzate all’opposta volte a sollecitare la consegna del macchinario in questione.

Per quanto attiene, invece, alla mancata consegna della relazione di fattibilità, mette conto innanzi tutto evidenziare come non v’è prova in atti che tale incombenza fosse stato contrattualmente previsto.

Peraltro, il teste Del Pia Alessandro ha confermato che due dipendenti della D. s.r.l., vale a dire B.A: ed A.E. hanno raccolto ed elaborato disegni, progetti e dati dello Z. Z. in un personal computer di proprietà della D. s.r.l. successivamente consegnato alla Z. da Antonelli Enzo (“*sì è vero, è stato dato ad A.E. Ero presente*”).

Il teste B., sentito sulla medesima circostanza, ha anche riferito che “*abbiamo anche acquistato un programma Autocad per consentire alla Z. di lavorare sul computer*”).

Inoltre, occorre considerare come le fatture azionate in via monitoria dall’opposta non siamo mai stato oggetto di contestazione da parte dell’opponente.

Difatti, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.

Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell’ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell’esecuzione del rapporto (cfr. Cassazione civile, sentenza, 13 giugno 2006 n. 13651; 17 dicembre 2004, n. 23499).

Pertanto, l’assenza di contestazioni in ordine alle fatture emesse dalla D. s.r.l. costituisce significativo indizio della debenza delle relative voci, in mancanza di elementi in senso contrario forniti dall’opponente.

Analogha considerazione si impone per quanto riguarda l’ulteriore deduzione della opponente secondo la quale la D. s.r.l. avrebbe fatturato materiali a costi estremamente superiori a quelli di mercato ed a quanto previamente concordato.

In particolare, alcuna valenza probatoria può riconoscersi alle lettere indirizzate alla D. s.r.l. e datate 21.6.2005 e 14.7.2005 (cfr. doc. 4-5 del fascicolo di parte opponente), in mancanza di qualsiasi prova in ordine all’invio ed alla ricezione delle stesse da parte del destinatario.

Peraltro, in tali missive non vengono sollevate contestazioni in ordine alle voci riportate nelle fatture azionate in via monitoria, ma vengono genericamente denunciati “*ritardi e malfunzionamenti*” con particolare riferimento agli impianti B. e C..

Né particolare valenza può riconoscersi alla prima contestazione degli importi riportati nelle fatture avvenuta da parte dell’opponente con lettera del 25.10.2005, in quanto successiva al sollecito di pagamento del 12.10.2005 da parte del legale dell’opposta.

Per quanto attiene ai lamentati vizi di cui sarebbero risultati affetti gli impianti realizzati dalla Diga s.r.l. e collocati presso le carrozzerie B. e G., va rilevato come dalla espletata istruttoria non è dato evincere né la riconducibilità dei lamentati vizi all’operato della D. s.r.l. né la tempestività della relativa denuncia.

Invero, essendo la realizzazione di detti macchinari inquadrabili, come sopra esposto, all’interno dello schema negoziale della compravendita, sull’acquirente incombe l’onere della prova, sia della esistenza dei vizi che della tempestività della relativa denuncia, il che, nella specie, non è avvenuto (cfr. Cassazione, 12 giugno 2007, n. 13695).

In particolare, per quanto concerne la esistenza dei vizi, non utilizzabili sono le risultanze della prova testimoniale in quanto vertente su circostanze implicanti giudizi

e/o valutazioni da parte del teste (cfr. cap. 20, 21,22,24,25,47,61,63) con la conseguenza che la relativa ordinanza ammissiva deve, sul punto, essere revocata.

Con riferimento, poi, alla lettera di contestazione indirizzata dalla V. s.r.l. alla Z. E. s.r.l. (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte opponente), nella stessa si denunciano vizi relativi al "piano aspirante" con conseguente impossibilità, in mancanza di altri elementi, di ricondurre la relativa responsabilità all'operato della D. s.r.l.

Rimasta privo di qualsiasi riscontro è anche l'affermazione dell'opponente per cui la D. s.r.l. avrebbe trattenuto in giacenza presso i propri magazzini materiali di proprietà della Z. s.r.l., non risultando dall'incartamento processuale che questa abbia mai richiesto all'opposta la restituzione di detti materiali e che essa si sia rifiutata.

È necessario, poi, dare atto ex art. 232 c.p.c. della mancata risposta del legale rappresentante della società opponente all'interrogatorio formale ritualmente deferito, non risultando comprovato il suo impedimento a comparire in udienza (cfr. verbale di udienza del 26.3.2007), con la conseguenza che le relative circostanze, alla luce del quadro probatorio sopra esposto, devono considerarsi come ammesse.

Per quanto concerne, invece, il numero delle ore di lavoro addebitate dalla D. s.r.l. alla Z. E. s.r.l., l'opposizione deve, sul punto, essere accolta, non avendo la D. s.r.l. offerto alcun elemento comprovante la congruità di alcune delle relative voci riportate nelle fatture azionate in via monitoria.

In particolare, pur non avendo l'opponente contestato le relative fatture, occorre evidenziare come l'espletata prova testimoniale ha consentito di accertare l'eccessività della quantità di ore (53 anziché 350) riportata nella fattura n. 152 del 31.5.2005 e di quella (48 invece di 432) riportate nella fattura n. 182/05 (cfr. dichiarazioni del teste G.P. all'udienza del 13.10.2008), cosicché l'importo ingiunto deve essere ridotto di complessivi € 16.344,00 (2.020,00-15.640,00=-13.620,00 + IVA 20%=-16.344,00).

Ne discende che la Z. E. s.r.l. va condannata al pagamento della rimanente somma di € 81.436,15 oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso fino al saldo.

In ragione della meritevolezza solo parziale della domanda inizialmente introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, si rinvergono giusti motivi per compensare per 1/3 le spese del giudizio, ponendo i rimanenti 2/3 a carico dell'opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 283/05;
- 2) condanna la Z. s.r.l. al pagamento, in favore della D. s.r.l. della somma di € 81.436,15 oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione;
- 3) compensa per 1/3 le spese del presente giudizio, ponendo i rimanenti 2/3 a carico della Z. s.r.l. che liquida in complessivi € 7.000,00 di cui € 3.000,00 per diritti, € 4.000,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Sansepolcro il 29 ottobre 2010

Il Giudice  
*Dr. Antonio Picardi*